

COMUNE DI MALALBERGO
Prov. di Bologna

REGOLAMENTO

**COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

luglio 1994

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti
 - A - URBANI
 - 1 - Rifiuti interni non ingombranti
 - 2 - Rifiuti interni ingombranti
 - 3 - Rifiuti esterni
 - 4 - Rifiuti pericolosi
 - 5 - Rifiuti residui di potatura
 - B - SPECIALI
 - C - TOSSICO-NOCCIVI
- Art. 3 - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
 - 1 - Classificazione dei rifiuti
 - 2 - Norme di esclusione
 - 3 - Criteri generali di assimilazione e/o esclusione
 - a. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili
 - b. Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, depositi, vendite all'ingrosso, e simili
 - c. Rifiuti derivanti da insediamenti industriali
 - 4 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini
 - 5 - Rifiuti particolari
- Art. 4 - Definizione e fasi dello smaltimento
- Art. 5 - Principi generali del servizio di smaltimento
- Art. 6 - Attività di competenza del Comune
- Art. 7 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilati
- Art. 8 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi
 - A - Disposizioni di carattere generale
 - B - Rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura e affini
 - C - Rifiuti inerti
 - D - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti
 - E - Residui derivanti dall'attività di trattamento rifiuti e/o dalla depurazione degli effluenti
 - F - Rifiuti tossico-nocivi
 - G - Rifiuti cimiteriali
- Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 11 - Forme di gestione

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, ASSIMILATI ED ASSIMILABILI.

- Art.12 - Definizione
- Art.13 - Conferimento
 - A - Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo dello smaltimento
 - B - Rifiuti urbani interni ingombranti
 - C - Rifiuti urbani pericolosi
 - D - Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art.14 - Servizio di raccolta - Perimetrazione
- Art.15 - Aree esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti
- Art.16 - Trasporto
- Art.17 - Trattamento

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

- Art.18 - Definizione
- Art.19 - Raccolta, trasporto e trattamento
- Art.20 - Contenitori portarifiuti
- Art.21 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art.22 - Pulizia dei terreni non edificati
- Art.23 - Pulizia dei mercati
- Art.24 - Aree pubbliche occupate da pubblici esercizi
- Art.25 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche
- Art.26 - Carico e scarico di merci e materiali
- Art.27 - Espurgo di pozzetti stradali
- Art.28 - Asporto degli scarichi abusivi
- Art.29 - Disposizioni diverse
- Art.30 - Interruzione temporanea del servizio

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Art.31 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art.32 - Controlli
- Art.33 - Organi delegati
- Art.34 - Sanzioni
- Art.35 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Art.36 - Rifiuti speciali non assimilati e tassazione delle relative superfici - obblighi di informazione
- Art.37 - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati e assimilabili - obbligo di informazione
- Art.38 - Abrogazione di precedenti regolamenti

Prontuario delle sanzioni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.- OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina:

- a) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di cui al punto A) del successivo art. 2 e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo art. 3, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente, dei cittadini e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani (esterni), i divieti e gli obblighi annessi alla produzione dei rifiuti urbani (esterni), nonché le norme per garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente, cittadini e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- c) I criteri per l'assimilazione secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 22.02.1974 n° 146;
- d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (interni) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ed i servizi di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani (esterni);
- e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico sanitaria per l'ambiente e i cittadini in funzione della produzione di rifiuti generati all'esterno dei perimetri in cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del presente articolo;
- f) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;
- g) ogni altra disposizione concernente la tutela igienico sanitaria dei cittadini e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli, ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;
- agli scarichi disciplinati dalla legge n.319/76 e successive modificazioni;
- alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 615/76 e D.P.R. 203/88 e relativi regolamenti di attuazione.
- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.

ART.2.- DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

Per rifiuto si intendè una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificabili in:

- A URBANI
- B SPECIALI
- C TOSSICO-NOCIVI

A.- URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

1.- Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).
Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche.

2.- Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).

3.- Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acque pubbliche.

4.- Rifiuti pericolosi: allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- pile e batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"
- prodotti farmaceutici;

5.- Vanno considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani i residui di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati, la cui estensione risulti non superiore al doppio della superficie complessivamente iscritta nei ruoli della tassa RSU relativamente all'edificio principale.

B.- SPECIALI

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani. Sono inoltre classificati speciali, a norma dell'art.2 del D.P.R. N. 915/82, i seguenti rifiuti:

- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- residui derivanti da attività di trattamento dei rifiuti e derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C. - TOSSICO-NOCIVI

Per rifiuti tossico-nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono le sostanze elencate nel DPR 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, o contaminate da esse.

ART. 3.- ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della legge 22.02.1994 n° 146:

- a) i rifiuti speciali indicati al n° 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione 27.07.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10.09.1982, n° 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette e pallets;
 - accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche etermo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3° comma dell'art. 2 del DPR 915/82;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugne di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) gli accessori per l'informatica.

2.- NORME DI ESCLUSIONE

Sono comunque escluse dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilati la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 14. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti in discarica di 1° categoria come indicato dai punti 1.1.1 e 1.1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984.

3. - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE E/O ESCLUSIONE

Sono in ogni caso non assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc., derivanti da attività agricole o di giardinaggio che richiedano speciali modalità di conferimento e trasporto.

a. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili. Sono di norma assimilabili ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere e collettività;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- servizi igienico sanitari, con esclusione dei rifiuti ospedalieri;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza;

b. Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale depositi, vendite all'ingrosso, e simili.

L'assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree dove si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla appartenenza degli stessi ad una delle specie di rifiuto indicato al punto 1 del presente articolo.

c. Rifiuti derivanti da insediamenti industriali.

Dato atto che ai sensi della deliberazione del 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti da attività industriali devono intendersi ope legis speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, resta conseguentemente a carico dei produttori l'onore del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali uffici, laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizione, officine manutenzione, rimesse veicoli, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adibite a deposito, ecc.) ai fini dell'accertamento sull'assimilabilità ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore il criterio esposto al precedente paragrafo del presente regolamento.

4. - RESIDUI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI.

Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:

- sale operatorie e da parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico cliniche e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- ambulatori che effettuano interventi chirurgici.

5. - RIFIUTI PARTICOLARI.

Non sono assimilati ai rifiuti solidi urbani quei rifiuti speciali che pur rispettando i sopra elencati criteri possano comportare un aggravio di difficoltà alle normali operazioni di raccolta e smaltimento.

ART. 4 - DEFINIZIONE E FASI DELLO SMALTIMENTO

Per smaltimento si intendi il complesso delle attività sottodefinte:

- 1) - Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2) - Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto che potrà avvenire anche in forma differenziata, finalizzata al conferimento separato di singole frazioni di rifiuto con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche;
- 3) - Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici di acqua
- 4) - Stoccaggio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 5) - Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;
- 6) - Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di trattamento;
- 7) - Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
intermedio
- 8) - Trattamento: il deposito e la discarica sul suolo o nel
finale suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- A) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- B) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- C) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- D) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- E) si deve tendere a promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- A) tutti i rifiuti urbani come specificati agli artt. 2 e 3 del presente regolamento (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi) ad eccezione di quelli indicati nel penultimo comma del successivo art. 19;
- B) i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all' art. 3 del presente regolamento;
- C) i residui derivanti dall'attività di trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento e dalla depurazione di acque di scarico urbano;

ART. 7 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 4 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 13.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICO E NOCIVI.

A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani in base all'art. 3 del presente regolamento, nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma al Comune esso potrà accogliere la richiesta del produttore sentito il parere del competente servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 25 ed alle disponibilità di adeguate strutture di

smaltimento autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82; la relativa eventuale convenzione di cui all'art. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata dal Sindaco previo apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

B - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E AFFINI:

I rifiuti di cui al punto 4 dell'art. 3 del presente regolamento, assimilabili ai rifiuti solidi urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2. della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.82 n. 915.

Non disponendo il Comune di un proprio impianto di incenerimento, i produttori di tali rifiuti potranno rivolgersi all'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Bologna o ad altra Azienda pubblica o privata all'uopo attrezzata e autorizzata.

Per tutti gli altri rifiuti di cui al citato punto 3 dell'art. 3 del presente regolamento, assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento al normale ciclo di raccolta.

C - RIFIUTI INERTI:

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati al 1° comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27.7.84, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi
- gli sfridi di materiali da costruzione
- i materiali ceramici rotti
- i vetri di tutti i tipi
- le rocce e materiali litoidi da costruzione

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di 2° categoria di tipo A autorizzate o essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne o come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo.

D - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI.

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- " " autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/82.

E - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI.

Le attività di cui all'art. 6 lett. C del presente regolamento sono svolte secondo i seguenti criteri generali:

- 1) residui derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovralli, scorie e polveri).
Qualora l'espletamento di detto servizio venga assunto in gestione diretta, il Comune provvederà allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni;
- 2) acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
Il Comune smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o di un impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della Legge 319/76 e successive modificazioni; e delle eventuali deliberazioni comunali che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

3) residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di recupero).
Il Comune provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto.
Nel trattamento intermedio e finale sono preferiti quei processi che permettono il risparmio di energia, la trasformazione in fertilizzanti o in altri materiali utilizzabili nei processi produttivi.

F - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva deve presentare al Comune, preliminarmente all'inizio dell'attività apposito piano di smaltimento da cui risultino le previsioni quantitative e qualitative di rifiuti prodotti nonché i mezzi e le modalità con cui verranno smaltite.

G - RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal nuovo D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

ART. 9 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquedotti, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza, previo fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV°.

ART. 10 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità Regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

ART. 11 - FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II° e III° del presente regolamento vengono esplicate dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI,
ASSIMILATI ED ASSIMILABILI

TITOLO II°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ASSIMILATI ED ASSIMILABILI

ART. 12 - DEFINIZIONE

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili così specificati:

- A) - rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- B) - rifiuti ingombranti di consumo durevoli, quali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- C) - residui derivanti da attività produttive, commerciali e di servizio di cui agli artt. 2 e 3 con esclusione di quelli che provengono da mercati di prodotti orto-floro-frutticoli;
- D) - residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini esclusi quelli assimilati ai rifiuti solidi urbani ai soli fini dell'incenerimento, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento;
- E) - rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto 4 del presente regolamento.

ART. 13 - CONFERIMENTO

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati e quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

A - RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTO IL CICLO DI SMALTIMENTO.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti A, C e D del precedente Art. 12 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati in posizioni stabilite dal Comune, ed ubicati generalmente sul ciglio stradale (o cunetta), sui marciapiedi, nei parcheggi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal Comune stesso.

E' fatto divieto assoluto da parte dei privati modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E' fatto divieto assoluto di depositare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori all'uopo predisposti dal Comune.

Per i rifiuti di cui al punto C del medesimo articolo, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti se non con le modalità indicate nei commi successivi
- i rifiuti urbani pericolosi
- " " tossici e nocivi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti chiusi o simili per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il

coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

I rifiuti speciale assimilati ai sensi del precedente art. 3, prima di essere conferiti all'interno dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno essere debitamente ridotti mediante triturazione, frantumazione e/o sbriciolamento ed immessi negli stessi contenitori tramite appositi sacchetti portarifiuti.

Il conferimento di tali rifiuti non potrà essere comunque effettuato nelle giornate prefestive.

B - RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI.

I rifiuti ingombranti di cui al punto B dell'art. 12 del presente regolamento, se non ridotti, non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento dovrà avvenire all'interno degli appositi contenitori di grande volume appositamente predisposti dal Comune, o mediante servizio specifico attivato e pubblicizzato dallo stesso.

C - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

I rifiuti urbani pericolosi devono essere oggetto di conferimento separato le cui modalità sono di volta in volta definite dal Comune in relazione al tipo di rifiuto di cui chiede lo smaltimento.

D - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO.

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti da cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali ed energia stabilendone le relative modalità.

Le modalità operative sono individuate e disciplinate con il provvedimento istitutivo di ogni singola raccolta.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti e l'inosservanza delle modalità del precedente comma.

ART. 14 - SERVIZIO DI RACCOLTA - PERIMETRAZIONE

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al punto a) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 è definito dal presente regolamento con la planimetria che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

All'interno del perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.

Tale perimetro è esteso a tutti gli insediamenti che hanno accesso su una strada ove viene svolto il servizio.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del presente regolamento; in particolare il servizio viene svolto con contenitori (cassonetti, trespoli e scarrabili) delle capacità rispettivamente di litri 1.300-1.500, 200 e mc 20.

La distanza fra i contenitori è determinata secondo i seguenti criteri:

- 1 - massima prossimità ai punti di maggiore produzione del rifiuto;
- 2 - compatibilità con le necessità dei mezzi e tempi di raccolta;
- 3 - massima fruizione e ricettività dei contenitori determinata dalle direttrici di percorrenza dell'utente nello espletamento della propria vita di relazione sociale.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

ART. 15 - AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area non servita dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Art. 5 del presente regolamento.

In particolare i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel cassonetto più vicino. I rifiuti speciali devono essere conferiti ad aziende specializzate ed autorizzate così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 915/82.

ART. 16 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti è effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto ecc.).

ART. 17 - TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

TITOLO III°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 18 - DEFINIZIONE.

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

ART. 19 - RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO.

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- A) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi della Legge 126/1958;
- B) le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi della Legge 126/1958;
- C) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- D) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.)
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei servizi generali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché delle scarpate stradali autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale è a carico dei frontisti proprietari e/o degli Enti competenti.

ART. 20 - CONTENITORI PORTARIFIUTI.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

ART. 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio

pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

ART. 22 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 23 - PULIZIA DEI MERCATI.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato e prossimo ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 24 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di spazi ed aree pubbliche, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ART. 25 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI
VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 26 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di regolamento.

ART. 27 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 28 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI.

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 33, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferma restando la sanzione prevista dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente, dispone l'ordinanza in danni ai soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

ART. 29 - DISPOSIZIONI DIVERSE.

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenuti ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi, ovvero condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente predisposte allo scopo dal Comune in piazze e aree verdi cittadine la cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Amministrazione Comunale stessa.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è

tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.

In caso di nevicate il servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli edifici comunali adibiti a pubblico servizio;
- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti degli edifici fronteggianti la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

ART. 30 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, protratta per oltre due giornate, sarà comunicata agli utenti dal Comune.

Per tutta la durata di tale interruzione gli utenti sono tenuti a trattenere presso i propri insediamenti i rifiuti onde evitare pericolosi danni alle persone od all'ambiente.

Qualora l'interruzione si protragga per un periodo tale da non poter permettere il trattenimento dei rifiuti presso gli utenti, questi potranno provvedere direttamente allo smaltimento secondo le modalità di legge, fatti salvi gli sgravi previsti dall'art. 59 comma 6 del D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993 e dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI.

TITOLO IV°

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 31 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e relative normative tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi regionali in materia.

ART. 32 - CONTROLLI.

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi della U.S.L., ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4.5.1982 n. 19.

ART. 33 - ORGANI DELEGATI.

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli agenti di Polizia Municipale e gli operatori del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dai dipendenti comunali addetti ai servizi tecnici sul territorio previa dotazione di tessera di riconoscimento.

ART. 34 - SANZIONI.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V° del D.P.R. 10.9.82 n. 915, le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con l'ammenda a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934.

ART. 35 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune la tassa prevista dagli Artt. dal 268 al 272 del T.U. per la Finanza locale 14 Settembre 1931, n. 1175 così come sostituiti dall'art. 21 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e dal D.Lgs. n° 507 del 15.11.1993; essa si applica in base alle norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

ART. 36 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Nel caso di rifiuti speciali non assimilabili alle diverse fasi del loro smaltimento dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore. Ai fini della detassazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda entro il 30/09, in via transitoria per il solo anno 1994, ed entro il 20/01 di ogni anno per i successivi, allegando:

- copia della relativa convenzione (D.P.R. 915/82 art.3) debitamente sottoscritta, ove sarà obbligatoriamente riportata la data di decorrenza, la durata e la data di scadenza;
- attestazione sotto la responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento;

Entro il 28 Febbraio di ogni anno dovrà pervenire per conoscenza al Comune copia della comunicazione spedita alla Provincia sui quantitativi e tipologia dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi prodotti, smaltiti e trasportati nell'anno precedente e copia delle fatture di smaltimento. La mancanza di tale documentazione farà cessare il beneficio della detassazione.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di materie prime secondarie e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone, e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilati.

ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPECIALI ASSIMILATI ED ASSIMILABILI, OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Le aziende od enti che nell'ambito del territorio comunale, effettuano lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono tenuti a comunicare al Comune, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, i quantitativi, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

ART. 38 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

P R O N T U A R I O D E L L E S A N Z I O N I

Allegato A) al Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvato nella seduta del Consiglio Comunale del

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE	OBLAZIONE
8 A	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilabili agli urbani	50 - 300.000	100.000
8 B	Trattamento finale diverso dall'incenerimento per i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini	50 - 300.000	100.000
8 C	Smaltimento di rifiuti speciali inerti mediante sistemi diversi dalla discarica di 2° cat. tipo A e dall'utilizzo per costruzioni o come materiale da ricoprimento	30 - 180.000	60.000
8 D	Conferimento dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore	50 - 300.000	100.000
8 F	Mancata distinzione di rifiuti tossici e nocivi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani	80 - 500.000	160.000
8 F	Mancata denuncia preventiva all'insediamento di chi svolge attività suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi	50 - 300.000	100.000
9	Divieto di abbandono rifiuti	50 - 300.000	100.000
9	Divieto di cernita	20 - 200.000	40.000
13	Mancata conservazione temporanea dei rifiuti facilmente putrescibili in idonei contenitori in locali distinti da quelli di lavorazione	50 - 300.000	100.000
13 A	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti	50 - 300.000	100.000
13 A	Spostamento di cassonetti	50 - 300.000	100.000
13 A	Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi	50 - 300.000	100.000
13 A	Uso improprio di cassonetti	50 - 300.000	100.000
13 A	Mancato utilizzo di appositi sacchetti o utilizzo improprio degli stessi	50 - 300.000	100.000
13 A	Divieto di deposito rifiuti all'esterno dei contenitori	50 - 300.000	100.000
13 A	Mancato sminuzzamento dei rifiuti speciali assimilati e conferimento degli stessi in giornate prefestive	50 - 300.000	100.000
13 C	Mancato conferimento rifiuti urbani pericolosi secondo le modalità stabilite dal Comune	50 - 300.000	100.000
13 D	Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata	50 - 300.000	100.000

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE	OBBLAZIONE
21	Mancata pulizia aree uso comune e scoperte dei fabbricati	50 - 300.000	100.000
22	Mancata pulizia terreni non edificati	50 - 300.000	100.000
23	Mancata pulizia mercati	50 - 300.000	100.000
24	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	50 - 300.000	100.000
25	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche	50 - 300.000	100.000
26	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	50 - 300.000	100.000
27	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	50 - 300.000	100.000
29 1° comma	Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico	50 - 300.000	100.000
29 2° comma	Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico	50 - 300.000	100.000
29 3° comma	Mancato spalamento della neve dai marciapiedi fronteggianti pubbliche vie	50 - 300.000	100.000
	Per tutto quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento a normative di legge e regolamenti comunali vigenti.		